



Istituto Nazionale di Statistica
Il Presidente

9 OTTOBRE 2011

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, ART. 50

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

SP/812.2011

Roma, 11 luglio 2011

Gentile Signora, Gentile Signore,

Le invio questa lettera per informarLa che l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), organismo produttore delle statistiche pubbliche italiane e interlocutore dell'Unione Europea, svolgerà nel mese di ottobre 2011 il **15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni**, rilevazione prevista dal Programma Statistico Nazionale 2011-2013 (codice IST-02406).

Il Censimento, effettuato ogni dieci anni su tutto il territorio nazionale, rappresenta un'importante rilevazione che permetterà di conoscere la struttura demografica e sociale dell'Italia e dei suoi territori, di acquisire informazioni utili a comprendere meglio la realtà in cui viviamo e ad assumere scelte più consapevoli da parte delle Istituzioni, delle imprese e dei singoli cittadini. Saremo proprio noi cittadini, infatti, ad essere i veri protagonisti dell'indagine, e sarà preziosa la collaborazione di tutti. Peraltro, alcuni dati verranno anche utilizzati dai Comuni per la revisione delle anagrafi. La invito, pertanto, a contribuire alla buona riuscita di questa importante e delicata indagine rispondendo, possibilmente via Internet, alle domande del questionario, che trova allegato a questa lettera insieme alla *guida alla compilazione*. Poiché la data di riferimento del Censimento è il **9 ottobre 2011**, La prego di non compilare il questionario prima di tale data.

Voglio rassicurarLa circa la tutela dei dati e delle informazioni che ci fornirà rispondendo ai diversi quesiti. I dati raccolti in occasione del Censimento generale della popolazione, infatti, sono tutelati dalle disposizioni in materia di segreto statistico e sottoposti alla legge sulla protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003). Le precisiamo che potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente a fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e dagli organismi di censimento e potranno essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali a scopi statistici.

L'Istat è tenuto per legge a svolgere il Censimento della popolazione e delle abitazioni e i cittadini sono tenuti a parteciparvi. L'obbligo di fornire risposta e l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione dello stesso sono disciplinati dagli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche e integrazioni. La informo, inoltre, che i dati censuari potranno essere diffusi, privi degli identificativi diretti, anche con frequenza inferiore alle tre unità, con l'esclusione dei dati di natura sensibile.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat – Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma; responsabile del trattamento per l'Istat è il Direttore Centrale dei Censimenti Generali, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere i nominativi degli altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei diritti spettanti all'interessato.

Per ogni ulteriore informazione si può rivolgere al numero verde 800 069 701 attivo, tutti i giorni, dal 1° ottobre 2011 al 29 febbraio 2012 (tranne 25 dicembre 2011 e 1° gennaio 2012) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel periodo 9 ottobre - 19 novembre 2011 dalle ore 8.00 alle ore 22.00 o scrivere alla casella di posta elettronica infocens2011@istat.it.

Nel ringraziare fin d'ora Lei e la Sua Famiglia per la preziosa collaborazione, Le porgo cordiali saluti.

Enrico Giovannini

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763 - “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni”;
- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 20 luglio 2010, n. 122 - “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” - art. 50 (Censimento);
- “Piano Generale del 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni”, adottato con delibera del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica del 18 febbraio 2011 n. 6/11/PRES (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2011 - serie generale - n.55);
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – articoli 6-*bis* (trattamenti di dati personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative), 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – articoli 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, in particolare art. 7 (comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale) e art. 8 (comunicazione dei dati tra i soggetti del Sistan) (All. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs 30 giugno 2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma statistico nazionale triennio 2011-2013” (registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2011), e i relativi provvedimenti di cui all’art. 7 del d.lgs n. 322 del 1989, contenenti rispettivamente l’elenco delle rilevazioni per cui è previsto obbligo di risposta per i soggetti privati e l’elenco delle rilevazioni per cui è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di violazione dello stesso.